




# COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

## REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI SULLE STRADE

(approvato con delibera C.C. n. 26 del 27/07/2011)



## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI.

#### **Art.1 Generalità.**

Il presente regolamento disciplina il collocamento dei mezzi pubblicitari nei centri abitati del territorio comunale e la procedura da seguire al fine di ottenere le relative autorizzazioni, ai sensi degli artt.23, 26 e 27 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, e del Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, dagli artt. da 47 a 59 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Per le finalità di cui al comma precedente il territorio comunale viene suddiviso, ai fini del rispetto della rispondenza delle strutture con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone stesse, nonché delle distanze minime dal ciglio del marciapiede e/o dal bordo esterno della carreggiata, per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nelle due zone omogenee così come specificate dal vigente P.R.G.C.:

- Zona “A”: area della zona “A” del Capoluogo e della località “Casali Franceschinis”. Appartengono a quest’area, ai soli fini del presente regolamento, anche l’altra metà delle strade sulle cui mezzerie corre il confine con altre zone urbanistiche (allegato n.1 e n.2);
- Zona “B”: tutte le zone esterne al parametro sopra citati del centri storici del Capoluogo e della località “Casali Franceschinis”, escluso gli ambiti di tutela ambientale e storico-monumentale (D.Lgs.42/04);

## CAPO II

### PUBBLICITÀ SULLE STRADE.

#### **Art.2 Definizione.**

Per “**insegna di esercizio**” s’intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

Si definisce “**preinsegna**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed da eventuale simbolo o da marchio, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Per “**sorgente luminosa**” s’intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali sui quali sia posto l’oggetto della pubblicità.

Si definisce “**cartello**” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce “**striscione, locandina e stendardo**” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla

stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Per “**segno orizzontale reclamistico**” s’intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Per “**impianto pubblicitario di servizio**” s’intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Si definisce “**impianto di pubblicità o propaganda**” manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Con il termine di “**altri mezzi pubblicitari**”, negli articoli del presente Regolamento, sono indicati per brevità le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.

Per “**autorizzazione**” s’intende quella prevista dall’art.26 del vigente C.d.S.

Per “**D.I.A.**” (Dichiarazione di inizio attività) s’intende quella prevista per le installazioni di impianti pubblicitari esclusivamente nella zona omogenea “A” del territorio comunale disciplinato dalla L.R. 19/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art.3 Autorizzazione.**

I mezzi pubblicitari sono quelli definiti dall’art.2 del presente Regolamento Comunale, così come riportati dall’art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Qualsiasi forma di pubblicità, comprese la modifica e la volturazione di quella preesistente, sia nei centri abitati che fuori, deve essere preventivamente autorizzata ai sensi degli artt.23, comma IV, 26 e 27 del D.Lgs.285/92.

Quando la pubblicità comporti la posa in opera di impianti fissi, intendendo per tali le strutture su cui questa viene prodotta, l’autorizzazione viene rilasciata con specifico provvedimento formale.

L’autorizzazione formale di cui al II e III comma del presente articolo è sostituita dalla quietanza di pagamento dell’imposta, relativamente ai seguenti casi:

- a) effettuazione di pubblicità all’interno dei luoghi di pubblico spettacolo, negli esercizi pubblici, nei negozi commerciali, nelle stazioni ferroviarie, nei porti, negli stadi ed impianti sportivi in genere, sottopassi pedonali ed all’interno dei cortili dei palazzi, dei corridoi degli immobili e simili;
- b) pubblicità temporanea relativa a vendite o locazioni di stabili, limitatamente alla durata di mesi tre, rinnovabili;
- c) pubblicità temporanea su ponteggi di cantiere, limitatamente alla durata di mesi tre, rinnovabili, e/o a messaggi pubblicitari inerenti la costruzione;
- d) pubblicità temporanea in occasione di esposizioni campionarie, fiere o altre manifestazioni;
- e) insegne di esercizio reclamizzanti l’attività, fissate nelle strutture dell’immobile, aventi forma di targa della misura massima di m. 0.60 x 0.40, escluse quelle da porre nelle zone A, di cui all’art.1 del presente Regolamento;
- f) locandine, stendardi provvisori;
- g) pubblicità su tende interne o con vetrofanie, ovvero con altre forme consentite, con una misura massima di m. 0.80 x 0.40. Tale circostanza va estesa anche per la pubblicità luminosa, non intermittente, delle dimensioni massime di m. 0.20 x 0.80.

Ogni autorizzazione sarà in bollo di € 14,62 e salvo casi particolari avrà validità triennale, automaticamente rinnovabile con il pagamento della tassa e del relativo canone qualora dovuti, se non intervengano modifiche agli impianti o alle disposizioni normative che regolano la pubblicità e le insegne.

Nel caso di autorizzazioni esenti dal pagamento della tassa o canone, l'autorizzazione si intende automaticamente rinnovata alla scadenza, qualora il mezzo pubblicitario o l'insegna d'esercizio non abbia avuto modificazioni.

Le autorizzazioni relative ai mezzi pubblicitari collocati su area di proprietà comunale o su impianti comunali decadono automaticamente alla scadenza del provvedimento di concessione dell'area di proprietà comunale, ovvero dell'impianto comunale. Salvo rinnovo del provvedimento di concessione, i mezzi pubblicitari dovranno essere rimossi entro 30 giorni dalla data di scadenza a cura del concessionario. Resta ferma la possibilità di cessione gratuita degli impianti all'amministrazione comunale, qualora non di proprietà.

In nessun caso possono essere soggetti a rinnovo gli temporanei.

Se i mezzi pubblicitari proposti modificano la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta autorizzazione e/o nulla-osta dell'organo competente, che dovrà essere allegata alla domanda.

Ottenuta l'autorizzazione, ai sensi del presente regolamento, il richiedente deve effettuare la D.I.A. all'U.T.C. per le strutture pubblicitarie che si trovano all'interno delle zone omogenee "A", allegando copia dell'autorizzazione stessa, gli impianti pubblicitari in "zona B" rientrano in attività di edilizia libera ai sensi del 1° co., lett. q) dell'art. 16 della L.R. n. 19/2009

#### ***Art. 4 Manutenzione e modifiche dei mezzi pubblicitari e delle insegne.***

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari e delle insegne è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione del mezzo pubblicitario in caso di danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o persone causati dal mezzo pubblicitario sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che risponde in solido con il proprietario dell'area o dell'edificio ove è installato il mezzo pubblicitario.

Qualsiasi modifica ai mezzi pubblicitari e alle insegne, incluso lo spostamento, non espressamente autorizzata fa decadere l'autorizzazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.53 comma 8 del Regolamento del C. d. S., la variazione dei messaggi pubblicitari riportati su cartelli o altri mezzi pubblicitari ubicati all'interno del territorio comunale non è soggetta ad autorizzazione o comunicazione.

Le sostituzioni e gli interventi di manutenzione dei cartelli, dei mezzi pubblicitari e delle insegne d'esercizio non sono soggetti ad autorizzazione e comunicazione qualora non apportino modifiche a quelli già autorizzati;

#### ***Art.5 Modalità per la presentazione della domanda.***

Per le autorizzazioni di competenza comunale, la domanda deve essere inoltrata al Comune dal solo soggetto beneficiario ovvero da colui che fornisce l'impianto oggetto della pubblicità.

La domanda può essere anche cumulativa per tipologie analoghe.

Nel caso di installazioni in aree o edifici vincolati, dovrà essere acquisito, a cura degli interessati, il parere scritto favorevole degli Enti competenti (Regione o Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici).

Per i mezzi pubblicitari che comportino la posa in opera di impianti fissi, la domanda in bollo e in copia su carta libera, dovrà essere corredata da:

- a) un disegno esecutivo in duplice copia del mezzo pubblicitario con precisazione di quote, prospetti, sezioni, materiali, colori, l'esatta dizione e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata se il mezzo pubblicitario è collocato su fabbricato. I disegni dovranno essere controfirmati in originale dal richiedente e dal proprietario dell'area o fabbricato ovvero dall'amministratore del condominio interessato dalla pubblicità;
- b) nulla-osta eventuale del proprietario del fabbricato o dell'area, ovvero dell'amministratore nel caso di condominio, da comprovarsi con visto apposto in calce alla domanda. Alla planimetria, se necessario, dovrà essere allegata una o più fotografie, a colori, del formato 15 x 10, che evidenzino i mezzi pubblicitari

- esistenti nonché i cartelli stradali più prossimi ed il contesto generale circostante;
- c) una planimetria dell'area, in duplice copia, in cui insiste il fabbricato e/o di quella interessata alla pubblicità, in scala 1:100, con l'esatta indicazione della posizione del mezzo pubblicitario richiesto, la eventuale presenza di marciapiedi, la larghezza della sede viaria, la distanza dello stesso mezzo dal ciglio stradale e dalle intersezioni, la distanza da altri impianti pubblicitari e da cartelli stradali esistenti;
  - d) nominativo e sede della ditta esecutrice del manufatto pubblicitario;
  - e) autodichiarazione, ai sensi della L. 04 gennaio 1968, n.15, con la quale si attesti che il manufatto, che si intende collocare, è stato calcolato, realizzato e viene posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento ovvero fissato alla facciata dell'immobile o comunque posto in essere in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza delle persone;
  - f) una marca da bollo da €.14,62 per il rilascio dell'autorizzazione;
  - g) copia del nulla-osta dell'Ente proprietario della strada (FVG Strade SpA, REGIONE, PROVINCIA) qualora l'impianto pubblicitario da installare sia visibile da queste aree rispetto a quella richiesta ovvero la strada medesima attraversi il centro abitato del Capoluogo e/o delle frazioni.

L'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa, rilascia l'autorizzazione o la nega specificandone i motivi.

#### ***Art.6 Volturazione ed adeguamento delle autorizzazioni.***

Entro novanta giorni dalla cessione, modificazione e/o trasformazione dell'azienda deve essere presentata domanda di voltura di tutti mezzi pubblicitari autorizzati precedentemente, comprese le tende, i faretti e simili.

L'omessa presentazione della domanda di voltura comporta la decadenza delle autorizzazioni ed i mezzi pubblicitari sono considerati abusivi.

La voltura non può essere concessa se gli interessati non risultano in regola con il pagamento dell'imposta.

Entro il termine di cui all'art.19 dall'entrata in vigore del presente Regolamento, deve essere inoltrata apposita istanza di regolarizzazione alle presenti norme, ovvero di quelle contenute nelle disposizioni finali e transitorie, da parte di tutti coloro che usufruiscono della pubblicità comunque effettuata sul territorio, al fine dell'ottenimento della prescritta autorizzazione di cui al precedente art.4.

L'omessa presentazione della domanda di cui al IV comma dell'art.5 del presente Regolamento, equivale a considerare tutte le strutture pubblicitarie installate come abusive, per le quali trovano applicazione le sanzioni di cui al successivo art.18, relativamente per l'applicazione dell'art.23 e 211 del C.d.S.-

Non potranno essere sanate le insegne e i cartelloni pubblicitari in contrasto con il Codice della Strada.

#### ***Art. 7 (Autorizzazione in sanatoria e regolarizzazione)***

Il presente articolo disciplina il rilascio di autorizzazione in sanatoria per impianti di fatto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano per i quali non è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente articolo 3. La sussistenza dell'esistenza di fatto all'atto dell'entrata in vigore del Piano verrà autocertificata dal richiedente con relativa assunzione di responsabilità fatte salve le verifiche di ufficio.

Le richieste di autorizzazione in sanatoria dovranno essere presentate a pena di decadenza entro e non oltre il 31-12-2012. Nel caso di accertamento da parte della Polizia Municipale della mancata richiesta di sanatoria il trasgressore dovrà inoltrare richiesta di autorizzazione in sanatoria entro 60 dalla notifica dell'atto di accertamento oltre al pagamento della sanzione prevista dal Codice della Strada.

La richiesta di autorizzazione in sanatoria, nei termini di cui al presente articolo, sospende la procedura di ripristino dei luoghi e di rimozione degli impianti e delle insegne sino alla conclusione del procedimento relativo.

La predetta istanza dovrà essere presentata alla Polizia Municipale.

Alla data di entrata in vigore del presente Piano coloro che avessero presentato richiesta di

autorizzazione o denuncia d'inizio attività riferita ad impianti pubblicitari, saranno accomunati alla procedura di cui ai precedenti paragrafi.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 5 c. 6 lett. c).

### **CAPO III**

#### **IMPIANTI PUBBLICITARI.**

##### ***Art.8 Caratteristiche tecniche.***

Gli impianti pubblicitari devono essere collocati conformemente a quanto stabilito dal vigente P.R.G.C. in materia di zone urbanistiche A e B di cui all'art.1 del presente Regolamento.

Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari, collocati entro e fuori il centro abitato del Capoluogo e delle frazioni, devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione, a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine.

Qualora venga accertata una carenza sullo stato di conservazione, l'Amministrazione Civica può richiederne il ripristino assegnando un congruo termine. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede alla rimozione coattiva, con rivalsa delle spese in capo agli interessati.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art.49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, devono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art.50 del Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S., e devono, inoltre, rispettare le seguenti disposizioni:

- avere sagoma regolare e tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- l'uso dei colori verde e rosso deve essere improntato alla massima cautela al fine di non causare difficoltà nella percezione della segnaletica luminosa, ed in particolare in corrispondenza o prossimità delle intersezioni. Tale uso è comunque vietato ad una distanza inferiore a metri 20 dalle intersezioni semaforizzate.

I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi non possono, comunque, essere collocati:

- a) ad una distanza inferiore a metri 10 dalle chiese e cimitero, misurati dal centro dell'entrata principale dell'immobile;
- b) ad una distanza inferiore a metri 20 dagli edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs.42/04.
- c) nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs.42/04.

Nel centro abitato del Capoluogo e della località "Casali Franceschinis", altresì, le transenne parapetonali, da utilizzarsi per la diffusione di messaggi pubblicitari, possono essere posizionate in aree adibite alla sosta dei veicoli, con il principale scopo di separare le aree destinate al transito dei pedoni da quelle percorse dai veicoli. Il messaggio pubblicitario, in questo caso, può essere rivolto solamente verso le zone pedonali interne.

L'installazione di altre transenne parapetonali, diverse dai siti e dalle finalità di cui al paragrafo precedente, è vietata in tutto il territorio comunale.

Nel centro abitato del Capoluogo e della località "Casali Franceschinis" è vietata, altresì, la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 30 minuti secondi. I messaggi pubblicitari devono essere comunicati al Comune anticipatamente alla produzione della pubblicità medesima.

##### ***Art.9 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.***

L'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, fuori dei centri abitati, e lungo le fasce di

pertinenza deve essere effettuata nel rispetto dei precetti dell'art.51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Lungo via Variante S.S. n. 14 Trieste-Venezia (nel tratto tra la rotonda con via Palazzolo e l'incrocio con la S.S. n.353) è vietata l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario fatta eccezione per le preinsegne e le insegne di esercizio di attività commerciali situate lungo la via stessa e le sue laterali. Lungo questa tratta resteranno valide le autorizzazioni di impianti pubblicitari già rilasciate e potranno essere rilasciate le autorizzazioni di impianti pubblicitari per le quali le domande siano pervenute prima dell'atto di approvazione di questo regolamento.

Nel centro abitato del Capoluogo e della località "Casali Franceschinis", invece, il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se non diversamente disciplinato, è autorizzabile, fatte salve le deroghe previste nelle disposizioni finali e transitorie di cui al successivo art.19, unicamente nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m.50, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) m.30, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) m.25, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) m.25, dagli imbocchi dei sottopassi.

La distanza minima dal limite della carreggiata viene fissata, ove è consentita l'installazione, in relazione alla categoria delle strade come segue:

**1) Strade di 1<sup>a</sup> categoria**

Cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari:

- dal bordo esterno del marciapiedi, se esiste, m.0.70;
- dalla carreggiata stessa, se non esiste marciapiedi, m.1.50;

**2) Strade di 2<sup>a</sup> categoria**

Cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari:

- dal bordo esterno del marciapiedi, se esiste, m.1.00;
- dalla carreggiata stessa, se non esiste marciapiedi, m.1.70;

**3) Strade di 3<sup>a</sup> categoria**

Cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari:

- dal bordo esterno del marciapiedi, se esiste, m.1.30;
- dalla carreggiata stessa, se non esiste marciapiedi, m.2.00.

Lungo la S.S.14 della Venezia Giulia e la S.S. 353 Muzzana del Turgnano-Udine, per i tratti ubicati fuori della zona omogenea "A", la collocazione di cartelli e/o preinsegne è consentita nel rispetto delle distanze previste per le strade di rispettiva categoria.

In deroga alle distanze di cui al precedente III comma nel centro abitato del Capoluogo e/o quello della località "Casali Franceschinis", per le sole insegne d'esercizio poste a ridosso delle rispettive attività in aderenza alle facciate degli immobili e nel senso di marcia dei veicoli, le distanze di cui al III comma precedente non si applicano quando gli immobili siano ubicati a diretto confine con il marciapiedi e/o con la banchina medesimi. In questi casi la proiezione della sporgenza massima dell'insegna sul marciapiedi e/o sulla banchina devono misurare, rispetto al ciglio interno dello stesso marciapiedi e/o banchina, uno spazio libero non inferiore a m.0.2, con un'altezza minima, dal piano di calpestio, di m.2.20.

Per la collocazione a bandiera delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari di cui all'art.2 del presente Regolamento, si fa rinvio al contenuto del successivo art.10, I comma.

È consentita, altresì, nel centro abitato del Capoluogo e quello della località "Casali Franceschinis", la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati in deroga della distanza minima di cui al succitato III

comma, ovvero entro le distanze previste per le rispettive categorie di strade, fatto salvo il divieto di installazione, previsto per le zone omogenee "A", di cui al successivo art.10.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, situati entro il centro abitato del Capoluogo e della località "Casali Franceschinis", possono essere collocati cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio stesse.

Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari non deve, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento di cui all'art.79 del regolamento del C.d.S.-

#### **Art.10 Ubicazione impianti pubblicitari di servizio.**

Entro il centro abitato del Capoluogo e quello della località "Casali Franceschinis" gli impianti pubblicitari di servizio (paline e strutture simili, pensiline di fermata autobus, orologi, cestini, panchine, etc.) recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq.3, possono essere posizionati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.23, I comma, del C.d.S. e delle seguenti misure minime sulle strade di 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, e 3<sup>^</sup> categoria, così come sottoriportato:

- a) m.1,5 dal bordo interno del marciapiedi e/o della banchina misurata dal limite della carreggiata. Qualora il marciapiedi sia di larghezza inferiore a m.1,5 e/o confini con la muratura degli immobili ivi esistenti, il posizionamento dell'impianto deve essere individuato sull'estremità del bordo esterno del marciapiedi stesso ovvero posto a ridosso degli immobili medesimi. Deve, comunque, essere assicurata una larghezza pedonale del marciapiedi non inferiori a m.1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, comunque, negare l'autorizzazione qualora l'installazione dell'impianto pubblicitario determini problemi alla sicurezza della deambulazione;
- b) m.10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m.15 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione;
- d) m.10 dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
- e) m.15 prima dei segnali di indicazione;
- f) m.10 dopo i segnali di indicazione;
- g) m.50 dal punto di tangenza delle curve, come definite all'art.3, I comma, punto 20 del C.d.S.;
- h) m.50 e m.30 prima delle intersezioni rispettivamente per le strade urbane di scorrimento e per quelle locali;
- i) m.25 e m.20 dopo le intersezioni rispettivamente per le strade urbane di scorrimento e per quelle locali;
- j) m.25 dagli imbocchi dei sottopassi.

#### **Art.11 Dimensioni.**

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, visibili dalle strade e/o piazze, se installati fuori dal centro abitato, devono rispettare i limiti dimensionali fissati dall'art.48, comma I, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Le superfici massime per le installazioni pubblicitarie, da collocare entro il centro abitato del Capoluogo e quello delle frazioni, sono le seguenti:

- a) cartelli monofacciali o bifacciali, con misure rettangolari, mq 6<sup>1</sup> per facciata;
- b) insegne d'esercizio, installate a bandiera sulle sedi cui si riferisce l'attività o sulle pertinenze accessorie delle stesse (zone omogenee "B"), mq.6<sup>2</sup>. Per le insegne medesime, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli a ridosso degli immobili, la superficie consentita massima non deve superare i mq.20<sup>3</sup>. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio sia superiore a mq.100 è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i mq.100, sino al limite massimo di mq.50 complessivi;



- c) altri mezzi pubblicitari:
- preinsegne, per numero sei cartelli per struttura, non può superare i mq.2.7.
  - striscioni, locandine e standardi, per facciata la superficie massima consentita è di mq.10;
  - segni orizzontali, non può superare i mq.3;
  - impianto pubblicitario di servizio, non può superare i mq.6<sup>4</sup>;
  - vetrofanie, tendine parasole, e tutto ciò che può essere ricondotto ad una forma pubblicitaria debitamente già specificata, non può superare i mq.6<sup>5</sup>;

#### **Art.12 Limitazioni e divieti.**

Nelle zone omogenee "A", così come individuate all'art.1 del presente Regolamento, sono vietati:

- a) i poster e cartelli pubblicitari su pali e incastellature propri, aventi carattere di saltuarietà e/o di temporaneità. Per quelli a carattere permanente, per i quali la dimensione massima in riferimento alle zone di cui sopra viene stabilita in ogni caso in mq.6<sup>6</sup>, si segue quanto già previsto dalle norme del presente Regolamento;
- b) le insegne d'esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, sia a luce propria che a luce indiretta, fissati a bandiera sulla facciata dell'immobile per reclamizzare la relativa attività commerciale, ristorativa, artigianale e/o professionale, diversi da quelli rispondenti ai requisiti strutturali e ubicazionali. In deroga al divieto in questione la collocazione a bandiera delle strutture pubblicitarie sopradette, unitamente a quelle reclamizzanti servizi pubblici di interesse generale diffuso (farmacie, pronto soccorso, posto telefonico, monopoli di stato, agenzia postali, forze di polizia), sono ammesse con le dimensioni massime di m.1 x 0.50, che risultino ad un'altezza minima, dal piano di calpestio, di m.2.40 e che lo spazio libero, tra la proiezione dell'insegna rispetto al bordo interno del marciapiedi, misuri non meno di m.0.20. L'autorizzazione in deroga è concessa limitatamente per le attività ubicate su vie trasversali alla viabilità principale, che non riescono a segnalare la loro presenza perché non lambite da flussi di traffico pedonale significativi;
- c) le insegne d'esercizio a bandiera sotto le arcate ed all'interno dei portici ad una altezza inferiore a m.2.40;
- d) le preinsegne, diverse da quelle indicanti servizi e/o uffici pubblici e simili, ed i cartelli che non siano stati posizionati ed autorizzati dal Comune per l'esercizio delle pubbliche affissioni
- e) le installazioni di qualsiasi mezzo pubblicitario ai piani superiori (primo compreso) diverse da quelle posizionate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza alle facciate dell'immobile, per le quali si riferisce l'attività. In queste zone le insegne d'esercizio consentite a bandiera, luminose e non, devono essere installate tra il bordo superiore delle vetrine e le finestre del primo piano, anche se la sede dell'attività a cui si riferiscono è ubicata ai piani superiori dell'immobile. Rimane confermata la superficie massima ammissibile riferita ciascuna attività;
- f) le insegne d'esercizio e/o gli altri mezzi pubblicitari realizzati con scritte dipinte a sguazzo o verniciate direttamente sul muro.

Le insegne d'esercizio a forma di targa, con dimensioni superiori a quelle riportate nella lettera e) dell'art.3, IV comma, del presente Regolamento, debitamente autorizzate, devono essere installate sul portone d'ingresso o accanto ad esso. La targhetta di identificazione, di cui all'art.55 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., è sostituita dall'indicazione del numero e dalla data di rilascio dell'autorizzazione inscritta sull'angolo inferiore destro, per chi legge, della stessa.

L'esposizione di striscioni è consentita solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, mentre è esclusa per qualsiasi altra forma di pubblicità commerciale.

L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltretutto per il lancio di iniziative commerciali.

L'esposizione di striscioni, locandine e standardi, di cui ai commi precedenti, è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa a cui si riferisce, limitatamente alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive del loro termine. Per questi mezzi pubblicitari le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, di cui all'art.7, comma II lettera c), del presente Regolamento,

si riducono a m.12,5 ed il loro bordo inferiore, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m.5,1 rispetto al piano carrabile.

#### **CAPO IV**

#### **INSTALLAZIONE TENDE, GAZEBI E CHIOSCHI.**

##### ***Art.13 Tende Caratteristiche tecniche e dimensioni.***

Le tende riportanti pubblicità, per posizione e forma, non devono recare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e/o la toponomastica.

Le tende devono attenersi, comunque, alle seguenti prescrizioni:

- a) l'altezza, dal piano pedonabile, non deve essere inferiore a m.2.20, riferendosi alla struttura rigida dell'impianto, mentre il telo libero e/o la frangia trasversali rispetto alla facciata dell'immobile possono raggiungere un'altezza non inferiore di m.1.80. L'altezza del telo libero e/o della frangia paralleli alla facciata dell'immobile, posizionati nel senso longitudinale rispetto a quello di marcia dei pedoni, possono raggiungere un'altezza minima dal piano di calpestio diversa dalle misure di cui sopra in ragione della perpendicolarità dei raggi solari e ciò purché la sagoma della tenda sia a m.0.20 misurati dal bordo interno del marciapiedi.
- b) lo sbraccio deve essere contenuto a m.0.20 all'interno del bordo del marciapiede ovvero dal bordo esterno della banchina. La sporgenza, comunque, non deve uscire dal perimetro laterale della facciata del titolare dell'immobile, salvo eventuali titoli che attestino altro diritto;
- c) le tende non possono essere sostenute da montanti.
- d) i colori, le forma ed i materiali siano compatibili con l'architettura e l'arredo urbano esistente;
- e) le tende, che vanno ad occupare parte del suolo pubblico, siano retraibili immediatamente in qualsiasi momento, per consentire eventualmente un utilizzo diverso dell'area;
- f) il messaggio pubblicitario, autorizzato ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento, e con le modalità di cui all'art.12, II comma, sia composto di caratteri in sintonia con l'architettura e l'arredo urbano esistente, fatte salve le forme dei loghi dei marchi e/o dei simboli dei prodotti commercializzati.

Le tende, già esistenti ed autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere regolarizzate entro il termine di cui all'art.19 successivo, fatte salve le deroghe previste nelle disposizioni finali e transitorie contenute nello stesso articolo.

##### ***Art.14 Presentazione della domanda.***

Tutti gli interessati all'esposizione di tende con pubblicità, devono presentare domanda in carta legale e copia in carta libera al Comune, così come specificato all'art.4 del presente Regolamento, aggiungendo agli atti ivi previsti:

- a) la descrizione del tipo di materiali impiegati ed il colore del telo;
- b) il bozzetto con le dimensioni della tenda, compresa l'altezza dal piano viabile e la distanza dall'interno del bordo del marciapiede ovvero, dal bordo esterno della banchina.

Successivamente il responsabile dell'area interessata provvederà a rilasciare, previo esame dell'istanza, apposita autorizzazione ovvero a rigettarla entro il termine di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo del Comune.

Le richieste di autorizzazione alla collocazione delle tende recanti pubblicità devono riportare, altresì, la dichiarazione del richiedente di assolvere agli obblighi tributari connessi con l'occupazione del suolo pubblico, così come previsto dal vigente Regolamento.

##### ***Art.15 Gazebi e chioschi.***

I gazebo ed i chioschi, riportanti pubblicità, loghi e marchi compresi, per ubicazione, forma e dimensione, non devono costituire ostacolo alla viabilità ovvero, rappresentare pericolo per la pubblica incolumità né tantomeno ostruire la segnaletica stradale.

Qualora i gazebo ed i chioschi, di cui al comma precedente, occupino parte dei marciapiedi e/o delle piazze ovvero delle aree pubbliche normalmente destinate a parcheggio dei veicoli a motore, deve essere sempre garantito il libero transito pedonale di almeno m.1.50 tra l'immobile dell'attività esercitata e l'occupazione richiesta.

Nel Capoluogo la collocazione di gazebo e chioschi, riportanti pubblicità, è consentita purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che i materiali di copertura impiegati e relativo colore siano compatibili con l'arredo della piazza medesima;
- b) che le eventuali pedane, poste sopra l'attuale selciato stradale, siano dotate di regolari scivoli per la eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) che non vengano collocate, lungo il perimetro dell'area autorizzabile, impianti mobili di sempreverdi e/o fiori che impediscano, per la loro continuità, il libero accesso e sgombero dei fruitori dei servizi dell'attività;
- d) che abbiano carattere temporaneo e attinente alla manifestazione o all'attività commerciale o al pubblico esercizio cui si riferiscono.

#### ***Art.16 Istanza al Comune.***

Tutti gli interessati all'esercizio della pubblicità attraverso le strutture temporanee dei gazebo e/o dei chioschi devono presentare istanza in carta legale e copia in carta libera al Comune, così come specificato all'art.4 del presente Regolamento, con le indicazioni delle caratteristiche del tipo di materiale impiegato e colore della copertura, congiuntamente al bozzetto della struttura, nonché l'indicazione del periodo previsto per l'installazione.

Successivamente il responsabile della struttura incaricata provvederà a rilasciare apposita autorizzazione, ovvero a rigettarla, entro il termine di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo del Comune.

La richiesta di autorizzazione all'esercizio della pubblicità attraverso le strutture temporanee dei gazebo e/o dei chioschi temporanei collocati su suolo pubblico o privato di uso pubblico, devono riportare la dichiarazione del richiedente di assolvere agli obblighi tributari connessi con l'occupazione dell'area medesima, così come previsto dal vigente Regolamento comunale.

L'istanza di cui al presente articolo assolve, comunque, alla richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico.

In ogni caso, tuttavia, l'istanza di cui al comma precedente, trattandosi di strutture temporanee limitate a determinati periodi settimanali e/o mensili di nessuna rilevanza edilizia, sia che venga prodotta o meno la pubblicità, non comporta gli obblighi di cui alla L.R. 19/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **CAPO V**

### **PUBBLICITÀ FONICA.**

#### ***Art.17 Autorizzazioni.***

Chiunque sia interessato a diffondere messaggi pubblicitari, sia commerciali sia di informazione di manifestazioni e/o spettacoli, deve presentare apposita domanda in carta legale e copia in carta semplice, al Comune ed ottenere apposita autorizzazione ai sensi dell'art.59 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.-

Per la pubblicità fonica elettorale si applica quanto previsto dall'art.7 della L.130/75.

#### ***Art.18 Modalità per la presentazione della domanda.***

La domanda di autorizzazione di cui al presente Capo V deve essere inviata con un congruo anticipo dall'inizio della diffusione e comunque non più tardi di dieci giorni prima, questo al fine di dar modo al competente ufficio di esaminarla e formalizzare le eventuali richieste di integrazione e/o modifica della stessa.

L'eventuale richiesta d'integrazione alla domanda interrompe i termini della stessa che comunque rimangono fissati in sessanta giorni, così come disposto dall'art.53, V comma, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.-

La domanda di diffusione di messaggi pubblicitari e/o d'informazione fonici deve essere corredata dalla trascrizione completa ed in duplice copia, di cui una verrà vistata dall'ufficio competente e riconsegnata al richiedente, del messaggio pubblicitario che si intende diffondere con l'indicazione delle strade e piazze interessanti il transito nonché il veicolo adoperato e la persona impegnata.

Potrà essere richiesto e autorizzato, altresì, il calendario per le diffusioni sportive, con validità del calendario stesso.

#### ***Art.19 Prescrizioni e limitazioni.***

Il messaggio pubblicitario potrà avvenire solamente dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Durante le giornate festive è fatto divieto effettuare pubblicità fonica di natura commerciale.

Il livello sonoro del messaggio non dovrà superare i 60 dB misurati sull'asse del veicolo a m.30 davanti ad esso.

La diffusione del messaggio pubblicitario non potrà ripetersi, per la stessa via, prima che sia trascorsa un'ora dalla precedente diffusione.

La velocità di marcia dovrà essere mantenuta in maniera da non arrecare ostacolo per gli altri utenti della strada e/o costituire pericolo.

E' vietata la pubblicità fonica nei pressi (entro un raggio di mt.200) delle scuole, asili, chiese e cimiteri.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI COMUNI - SANZIONI.**

#### ***Art.20 Sanzioni amministrative.***

Tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate così come previsto dall'art.23, XI comma, del vigente C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285), fatto salvo, altresì, quanto previsto per le violazioni relative alle occupazioni abusive, seguendo la procedura di cui alla L. 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepite dalla L.R. 17 gennaio 1984, n.1.

Per le violazioni delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni relative all'esercizio della pubblicità comunque effettuata si applica quanto prescritto dall'art.23, XII comma, del Codice della Strada.

Alle sanzioni di cui ai punti precedenti consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione, così come previsto al XIII comma del citato art.23 del C.d.S.-

Per quanto qui non previsto si applicano gli articoli 23, 26 e 27 del C.d.S. e gli articoli dal 47 al 59 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Le sanzioni pecuniarie sono applicate con le modalità di cui alla L. 24 novembre 1981, n.689.

Le violazioni, debitamente verbalizzate, vanno notificate agli interessati entro il termine massimo di novanta giorni dall'accertamento.

Qualora entro 20 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento di installazione di insegne/impianti pubblicitari installati in assenza di titolo autorizzativi, l'interessato presenti

istanza di autorizzazione, viene sospesa la procedura di ripristino dei luoghi e di rimozione degli impianti e delle insegne sino alla conclusione del procedimento, a condizione che l'installazione sia conforme alle norme del C.d.S. e del presente Piano”.

“Qualora il trasgressore e l'obbligato in solido non provvedano nei tempi fissati dall'amministrazione comunale, ovvero non sia possibile individuare il trasgressore, l'amministrazione comunale provvederà ad eseguire d'ufficio i provvedimenti di rimozione e di ripristino dei luoghi, addebitando le relative spese al proprietario delle aree private o degli immobili sui quali si trova l'impianto pubblicitario.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al Comune e devoluti al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari,.

#### ***Art.21 Disposizioni finali e transitorie.***

I mezzi pubblicitari e le tende già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, e qualora non siano interessati ad interventi di sostituzione, di variazione ovvero di qualsiasi altro tipo di intervento sostanziale della struttura della pubblicità prodotta e non arrechino pregiudizio alla sicurezza della circolazione, sono soggetti esclusivamente alla regolarizzazione amministrativa derogando dal rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

In ogni caso la regolarizzazione amministrativa deve essere prodotta entro il 31/12/2012.

Qualora, comunque, i mezzi pubblicitari e le tende costituiscano, per ubicazione, forma, dimensioni, colori, distanze dagli incroci, etc., pericolo certo per la pubblica transitabilità, devono essere adeguati e/o rimossi entro gli stessi termini di cui al precedente II° comma: il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività della installazione, con le ulteriori conseguenze di cui al precedente art.18.


Ogni altra norma comunale in contrasto con il presente Regolamento è abrogata.

Il presente Regolamento, viene reso esecutivo previo esame preventivo di legittimità di cui ai sensi della L.R.49/91 e viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.


#### ***Art.22 Pubblicità del Regolamento.***

Copia del presente Regolamento viene tenuta a disposizione del pubblico presso l'ufficio Segreteria di questo Ente perché la cittadinanza possa prenderne visione in qualsiasi momento, una seconda copia viene tenuta a disposizione del funzionario dell'U.T.C., la terza copia viene depositata presso il Comando della Polizia Municipale.

**CAPO VII - ALLEGATO n.1. - Planimetria zona A - Capoluogo**



**ALLEGATO n. 2 - Planimetria zona A - località "Casali Franceschinois"**



**ALLEGATO n.3. Strade.**

Ufficio Tecnico



## **Strade 1^ Categoria**

### **Piazza Luigi Sbaiz**

su Via Roma e Via Visinale

### **Piazza San Marco**

su Via Roma, Maggiore e Vicolo di Sotto

### **Via Case Nuove**

Località Casali Franceschinis da S.S. 353 al Ponte Canale tra trasversale consorziale

### **Via Castions**

da incrocio S.S. 14 Via Variante-San Giorgio a confine con Comune verso Castions di Strada

### **Via Del Parroco**

da Via Roma a Via Maggiore

### **Via Municipio**

da Via Roma a Via Circonvallazione

### **Via Palazzolo**

da incrocio con Via Roma-Pocenia-Stroppagallo, a confine Comune con canale Cornariola

### **Via Roma**

da incrocio con Via Variante, a incrocio con Via Palazzolo

### **Via San Giorgio**

da incrocio con S.S. 353 Castions a confine con Comune verso Castions di Strada

### **Via Variante**

da incrocio Via Roma, Pocenia, Stroppagallo, Palazzolo a incrocio S.S. 353 Via Castions e Via San Giorgio

**Via Visinale**

da Piazza Luigi Sbaiz a Via Maggiore

**Vicolo Del Turgnano**

da Via Roma a Canale Roiuzzo

**Vicolo di Mezzo**

da Via Roma a mapp. 544 F. 10

**Vicolo di Sopra**

da Via Roma a Via Visinale

**Vicolo di Sotto**

da Piazza San Marco a mapp. 626 F. 10

**Vicolo Lungo**

da Via Roma a Canale Roiuzzo

**Vicolo Nuovo**

da Via Roma a Canale Roiuzzo

**Vicolo Roiuzzo**

da Via Roma a Canale Roiuzzo

## Strade 2<sup>^</sup> Categoria

<b>Strada del Turgnano</b>	collegante Via Molino con Via Circonvallazione
<b>Via Baroso</b>	da incrocio Via Levada a strada Consorzio della Bonifica
<b>Via Circonvallazione</b>	da incrocio con S.S. 14 incrocio con Via Stroppagallo
<b>Via Degli Orti</b>	da incrocio S.S. 14 a Stazione FF.SS. e dalla ferrovia alla S.P. via San Gervasio
<b>Via Dei Dondi</b>	da Via Stroppagallo a S.S. 14
<b>Via del Bosco</b>	strada in disuso costeggiante Bosco Baroso
<b>Via Levada</b>	da sottopasso ferroviario, Villa Oro a Comune di Carlino
<b>Via Levada I° Traversa</b>	da Via S.P. Levada a Fosso Corona
<b>Via Levada II° Traversa</b>	da Via S.P. Levada fino a fine strada
<b>Via Maggiore</b>	da Piazza San Marco a Via Visinale
<b>Via Marittima</b>	da Via Roma al muro di cinta del Centro Civico
<b>Via Molino</b>	da incrocio S.S. 14 a mapp. 73 f. 5
<b>Via Pocenia</b>	da S.S. 14, via Variante a confine con Comune di Pocenia su Canale Cornariola
<b>Via Selvotta</b>	da S.S. 14 a mapp. 31-32 f. 6
<b>Via Spessa</b>	da incrocio con Via Baroso fino a confine terreni comunali Pradat
<b>Via Stroppagallo</b>	da incrocio S.S. 14, Via Variante, a incrocio strade vicinali Stroppagallo 1 e 2 a incrocio con Via Molino

## Strade 3<sup>^</sup> Categoria

<b>Via Moretton</b>	da S.S. 14 Via Palazzolo a incrocio con Via Pocenia
<b>Via Mulvis</b>	dal Ponte Canale trasversale consorziale alla S.S. 14 verso San Giorgio
<b>Via Pontizzo</b>	da Via Levada a S.P. San Gervasio
<b>Via San Gervasio</b>	da incrocio S.S. 14, Via San Giorgio e S.S. 353, Via Castions, fino a confine con Comune di Carlino

**Via Spurziatis**

da ferrovia a S.P. 70

**Via Viri**

da S.S. 353, Via Castions a incrocio con Via Selvotta